



Crisi Ucraina-Russia

11° Pacchetto di sanzioni adottato dalla Ue

Nota di Aggiornamento

Giugno 2023

A distanza di quattro mesi dall'adozione degli ultimi provvedimenti, il 23 giugno scorso la UE ha formalizzato l'11° pacchetto di misure nei confronti della Russia che, oltre a rafforzare ed ampliare l'impianto delle sanzioni dal punto di vista merceologico e soggettivo, prevede norme più stringenti e nuovi meccanismi finalizzati a minimizzare il rischio di elusione delle restrizioni.

Sotto il profilo più formale, sono apportate correzioni tecniche all'articolato e agli allegati del Reg. 833, con la soppressione dei riferimenti a periodi transitori scaduti e la riorganizzazione della struttura di alcuni allegati.

I provvedimenti adottati consistono in due Decisioni (Decisione PESC [2023/1217](#) e [2023/1218](#)) e tre Regolamenti (Regolamento UE [2023/1214](#), [2023/1215](#), [2023/1216](#)).

Le principali disposizioni riguardano:

Azioni e misure anti-elusione. Con l'obiettivo di contenere l'aggiramento delle restrizioni attraverso paesi terzi considerati ad alto rischio, sono introdotte norme specifiche volte a rafforzare la cooperazione dell'UE con tali paesi mediante l'impegno diplomatico bilaterale e multilaterale e la prestazione di maggiore assistenza tecnica. Laddove le iniziative di cooperazione bilaterale e multilaterale non producano il risultato auspicato, all'UE è consentito intraprendere azioni rafforzate,¹ tra cui misure individuali in risposta al coinvolgimento di operatori di paesi terzi nell'agevolare l'elusione (singole designazioni e listing soggettivo) o misure eccezionali di ultima istanza che limitino la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione verso paesi terzi ad alto rischio di tecnologie e beni a duplice uso sensibili o di beni che potrebbero contribuire al potenziamento delle capacità militari, tecnologiche o industriali della Russia. Le decisioni relative all'eventuale inclusione di un paese terzo e di determinati beni o tecnologie nel campo di applicazione di tali misure eccezionali di ultima istanza (All. XXXIII) dovranno essere deliberate all'unanimità dal Consiglio e a seguito di approfondite analisi tecniche della Commissione.

Restrizioni all'export e all'import. Il Reg. (UE) 2023/1214 apporta modifiche al Reg. 833, estendendo le merceologie di beni di cui è vietato l'export: in particolare, è ulteriormente ampliato l'elenco di beni e tecnologie che possono contribuire al potenziamento militare e tecnologico nonché allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia (All. VII), tra cui componenti elettronici, materiali semiconduttori, apparecchiature di produzione

¹ Tali azioni dovranno essere mirate, proporzionate e volte esclusivamente a privare la Russia delle risorse che le consentono di proseguire la sua aggressione contro l'Ucraina.

e collaudo per circuiti integrati elettronici e circuiti stampati, precursori di materiali energetici e precursori di armi chimiche, componenti ottici, strumenti di navigazione, metalli utilizzati nel settore della difesa ed equipaggiamento marittimo. È, inoltre, integrato l'elenco dei beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe (All. XXIII), prevedendo, per le voci incluse per la prima volta nell'allegato, una clausola "grandfathering".² È, infine, ampliato l'elenco di armi da fuoco, delle loro parti, componenti e munizioni soggette a restrizioni e sono aggiunte altre tipologie di armi (nuovo All. XXXV).

Sempre con riferimento alle restrizioni all'export, è ulteriormente esteso l'elenco delle entità incluse nell'All. IV del Reg 833 per aver fornito sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia, con l'integrazione di 87 nuove entità, nei confronti delle quali sono imposte restrizioni più rigorose all'esportazione di beni e tecnologie sensibili o a duplice uso (oltre alle entità russe e iraniane già inserite, figurano entità di nazionalità cinese, uzbeka, emiratina, siriana, armena ecc.).

Sul fronte delle limitazioni all'import, sono aggiunte nuove categorie di prodotti all'All. XVII (prodotti siderurgici) e all'All. XXI (beni che generano introiti significativi per la Russia).

In particolare, con riferimento ai prodotti siderurgici, è previsto un nuovo onere per gli importatori dei prodotti sanzionati dell'All. XVII e lavorati in un Paese terzo, i quali dovranno dimostrare che i fattori produttivi utilizzati non sono originari della Russia.

Trasporto su strada. È esteso il divieto di trasporto di merci su strada nell'UE con rimorchi e semirimorchi immatricolati in Russia, anche se trainati da autocarri immatricolati al di fuori della Russia, salvo deroghe ed eccezioni.

Restrizioni relative a bunkeraggio marittimo (petrolio e derivati). Alla luce del forte aumento di pratiche ingannevoli messe in atto da navi che trasportano petrolio greggio e prodotti petroliferi, a decorrere dal 24 luglio 2023, è introdotto il divieto di accesso ai porti e chiuse nel territorio dell'UE alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, laddove le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi per sospettare che: - esse violino le disposizioni riguardanti l'import di petrolio greggio o prodotti petroliferi russi; - stiano trasportando greggio o prodotti petroliferi russi acquistati ad un prezzo superiore al *price cap*; - manomettano, disattivino o disabilitino illecitamente i sistemi di identificazione automatica di bordo. Tale divieto si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla bandiera di registrazione e a tutti i trasbordi effettuati in qualsiasi punto del tragitto verso i porti o le

² I divieti non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

chiuse di uno Stato membro. In ogni caso, alle navi sarà vietato l'accesso ai porti e alle chiuse nel territorio dell'UE se non notificano all'autorità competente con almeno 48 ore di anticipo un trasbordo che si verifica all'interno della zona economica esclusiva di uno Stato membro o entro 12 miglia nautiche dalla linea di base della costa di tale Stato membro. Sono previste esenzioni e deroghe per scopi umanitari e per motivi di sicurezza marittima, comprese questioni ambientali.

Deroghe settore energetico. È revocata la deroga temporanea concessa a Germania e Polonia per la fornitura di greggio via oleodotto dalla Russia attraverso il tratto settentrionale dell'oleodotto Druzhba. L'importazione di petrolio proveniente dal Kazakistan o da altro paese terzo e che transita attraverso la Russia mediante l'oleodotto Druzhba non è vietata. L'esenzione prevista dalle disposizioni sul *price cap* accordata al progetto *Sakhalin-2* (ubicato in Russia) è prorogata fino al 31 marzo 2024, in considerazione delle esigenze di sicurezza energetica del Giappone. Al fine di non compromettere le forniture energetiche critiche, sono previste deroghe mirate ai divieti di esportazione esistenti per consentire la manutenzione dell'oleodotto *Caspian Pipeline Consortium-CPC*, che trasporta il petrolio kazako verso la UE attraverso la Russia.

Sanzioni economico-finanziarie. Il divieto di fornire valori mobiliari a cittadini russi, persone residenti in Russia o a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia viene esteso, includendo i valori mobiliari denominati in qualsiasi altra valuta emessi dopo il 6 agosto 2023. Inoltre, sono prorogate e/o introdotte deroghe temporanee (modifiche all'art. 12^{ter}) che consentono, previa autorizzazione, l'espletamento di alcune attività vietate o la prestazione di alcuni servizi, qualora necessari per disinvestire o liquidare attività commerciali in Russia (ad esempio, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione, fino al 31 marzo 2024, di servizi di consulenza legale necessari per legge per il perfezionamento della vendita o della cessione di diritti di proprietà).

Proprietà intellettuale e segreti commerciali. È previsto il divieto di vendita, concessione in licenza o trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali (così come il divieto di riconoscere, direttamente e indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali), in relazione a beni e tecnologie soggette a sanzioni, a qualsiasi persona, fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia.

Radiodiffusione. La sospensione delle licenze di trasmissione nell'UE è estesa a ulteriori 5 organi di informazione sotto il controllo permanente russo (*RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook, Katehon*).

Paesi partner. La Svizzera è aggiunta nell'elenco dei paesi considerati "partner" dell'Unione europea.



Listing soggettivo. Il Reg. 2023/1216 amplia il *blacklisting* soggettivo (All. I del Reg. 269), con la designazione di ulteriori 71 soggetti e 33 entità, nei confronti dei quali sono disposti *asset freeze* e divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.